

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35590 Anno 2019

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 22/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CERRITO SALVATORE nato a Palermo il 12/0'9/1944

avverso la sentenza del 27/11/2017 della Corte di Appello di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE ;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga MGNOLO che ha concluso chiedendo la l'inammissibilità del ricorso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2017 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Agrigento, che aveva ritenuto Salvatore Cerrito colpevole del reato di cui agli artt. 497bis commi 1 e 2 cod.pen., 494 cod.pen., 56 - 640 cod.pen., per avere formato una falsa carta di identità apparentemente rilasciata a Rondelli Salvatore utilizzandola per tentare di aprire con essa un conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo - filiale di Realmonte - non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà (Commesso il 20.12.2011) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, oltre alle spese.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, il quale ha svolto due motivi:

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione per manifesta illogicità con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata truffa, mancandone i presupposti di fatto evincibili dalla condotta del ricorrente, come accertata in giudizio, deducendo che alcuno svantaggio o danno patrimoniale avrebbe mai potuto subire l'istituto di credito stante l'insussistenza della necessaria provvista sul conto corrente, potendo, al più, derivare danni solo al soggetto prenditore dell'assegno non coperto. Sul punto, fatto oggetto di appello, la Corte territoriale aveva omesso di motivare.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 497bis cod.pen. comma secondo, erroneamente ravvisato, nel caso in scrutinio, dai giudici di merito, ricorrendo, piuttosto, la fattispecie meno grave di cui al primo comma, trattandosi di documento di identità evidentemente formato, e falsificato, dallo stesso imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché propone una riedizione di motivi già prospettati con l'appello e affrontati adeguatamente dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento "*per relationem*" alle "approfondite, diffuse ed articolate argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento dell'affermazione di colpevolezza del Cerrito" e alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in particolare alle sentenze Sez. 2 n. 44379 del 25/11/2010, Rv. 249170; Sez. 2,



n. 10474 del 04/04/1997 Rv. 210453, le quali hanno affermato, in tema di truffa, che anche l'indebito ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto, con correlativo danno della banca, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario crea nel correntista la possibilità di emettere assegni, oltre che di fruire di tutti gli altri servizi bancari connessi all'esistenza del rapporto in questione; vantaggi, questi, a fronte dei quali si pone lo svantaggio, per la banca, di aver instaurato il detto rapporto con soggetto che non poteva fornire la benché minima garanzia di affidabilità.

3. Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 497bis cod.pen., comma secondo, erroneamente ravvisato, nel caso in scrutinio, dai giudici di merito, ricorrendo, piuttosto, la fattispecie meno grave di cui al primo comma, il concorso nella fabbricazione del documento non potendo essere desunto dal solo fatto di aver fornito la propria fotografia perché, altrimenti, chiunque detenga un documento falso per uso personale risponderebbe del reato nella forma aggravata. Secondo la prospettazione difensiva, il discrimine fra le due ipotesi di reato doveva essere ravvisato nell'inciso presente nel secondo comma della norma citata, «fuori dei casi di uso personale», da estendersi anche all'ipotesi di concorso nella formazione del proprio documento per uso personale, perché, altrimenti, non sarebbe mai configurabile la forma meno grave nel caso di documento ad uso personale. Tutte le condotte materialmente configurabili, in concreto ma anche in astratto, finirebbero per confluire nell'ipotesi aggravata del secondo comma dell'art. 497 bis cod.pen. L'aggravio di pena del secondo comma della detta disposizione sarebbe configurabile, quindi, solo in caso di detenzione di documento falso per uso non personale.

3.1. Anche il secondo motivo di ricorso sconta il medesimo vizio di reiterazione di censura già formulata in fase di appello_x e adeguatamente valutata dalla Corte territoriale con orientamento pienamente allineato all'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273303).


La deduzione del ricorrente ripropone un percorso argomentativo già esaminato e confutato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, in ripetuti arresti, ha affermato che configura il reato (alternativo) di cui all'art. 497 bis, comma 2, cod. proc. pen., e non quello, meno grave, di cui al comma primo



della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, P.M. in proc. Hamzaoui, Rv. 266554); integra, infatti, il reato di cui all'art. 497 *bis*, comma 2, cod. proc. pen. (possesso e fabbricazione di documenti falsi), il concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la *ratio* della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 *bis*, comma primo, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 *bis*, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 - dep. 2015, Amir, Rv. 262221). Le stesse obiezioni proposte dal ricorrente sono state affrontate compiutamente nella pronuncia di questa Quinta Sezione, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, a cui hanno fatto riferimento gli arresti sopra ricordati.

Non sussiste la ravvisata necessità di una interpretazione estensiva del primo comma in ragione della pratica impossibilità, in caso contrario, di vedere riconosciuta la meno grave fattispecie all'agente, che pure sia trovato in possesso di un documento per uso evidentemente personale, contraffatto con apposizione della foto dell'indagato stesso e iscrizione delle sue generalità. L'applicazione, in tale ipotesi, del comma 2, in luogo del comma 1, costituisce, infatti, il frutto di una valutazione del fatto, da parte del giudice del merito, sulla base delle prove raccolte a proposito dell'eventuale concorso dell'agente anche nella condotta di falsificazione, non potendosi escludere, per converso, in linea di principio, che, anche nella situazione descritta (possesso di documento falso, recante la propria fotografia), possa operare il comma 1 della norma.

3.2. Nella sostanza l'obiezione del ricorrente valorizza, per prospettare l'inapplicabilità del primo comma, assunti che rientrano pienamente nella valutazione dei fatti storici da parte del giudice del merito. Non è impossibile, infatti, che l'imputato, colto nel possesso di un documento falso recante la propria fotografia, non abbia concorso alla falsificazione del documento, ma abbia solo successivamente ricevuto il documento, possedendolo consapevolmente. Di conseguenza, l'argomentazione confonde il livello dell'analisi strutturale della norma e la sua capacità di inclusione descrittiva delle condotte con quello dei fatti storici oggetto di ricostruzione da parte del giudice del merito, laddove, evidentemente, in difetto di altri elementi, la presenza di una fotografia dell'intestatario apparente del documento falso possiede una prepotente efficacia indiziaria di un suo concorso nel processo di predisposizione del falso. Nella fattispecie, il ricorrente si limita alla contestazione in linea di



diritto, sopra esaminata e confutata, e non svolge alcuna argomentazione volta a dimostrare che, nel caso concreto, esso ricorrente non avesse fornito ai falsificatori la propria fotografia o lo avesse fatto in buona fede; risulta, anzi, dalla ricostruzione dei giudici di merito, che l'imputato abbia confessato di avere materialmente creato un documento di identità totalmente falso che aveva cercato di utilizzare per aprire un conto corrente bancario. D'altro canto, in sentenza si dà atto che, dalle indagini svolte, era emerso che il medesimo documento era stato utilizzato già in altre occasioni per effettuare altre truffe ai danni di istituti bancari. Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione è solo di legittimità, e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo irrogare nell'importo di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 22 febbraio 2019

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte